|  |
| --- |
| AVVERTENZA  *Il presente documento, redatto in collaborazione con Zitiello Associati Studio Legale, costituisce un modello contrattuale standard* ***per clientela retail*** *riservato agli associati di Assosim e, come tale,* ***richiede adattamenti da parte dell’intermediario che lo utilizzi, in base alle proprie esigenze operative e organizzative****. Lo standard proposto disciplina un modello di* ***consulenza di tipo avanzato****. Spetta a ciascun intermediario valutare attentamente le singole clausole in esso inserite al fine di determinare quali rispondano effettivamente alle specifiche caratteristiche del servizio che si intende offrire. Gli allegati costituiscono una parte integrante e particolarmente importante del seguente contratto la cui predisposizione, a causa delle specificità economiche e operative di ciascun intermediario, non può che essere interamente affidata a ciascun intermediario. È responsabilità esclusiva dell’intermediario valutare se effettuare adattamenti al presente contratto e coordinarlo con i vari allegati, anche con l’ausilio di consulenti esterni. Il presente documento non costituisce parere o consulenza legale ed è stato predisposto sulla base delle disposizioni normative in vigore alla data del 3 aprile 2023. Assosim e Zitiello Associati Studio Legale declinano ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni riferibili a qualsiasi titolo all’utilizzo del presente modello contrattuale.* |

Spettabile ([[1]](#footnote-1))

[*inserire dati della Banca / SIM*]

[⏺]

[⏺]

**PROPOSTA DI CONTRATTO DI CONSULENZA**

**IN MATERIA DI INVESTIMENTI**

*Inserire anagrafica e dati identificativi del cliente; in caso di cointestazione, andranno inseriti i dati di ciascun cointestatario e specificato se l’operatività sarà a firma disgiunta o congiunta.*

di seguito definito, anche in caso di cointestazione, il “Cliente”

**PREMESSO CHE:**

1. la [*Banca / SIM*] è autorizzata alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ai sensi della Normativa di Riferimento (per tale intendendosi, fatte salve successive modifiche e integrazioni: la normativa europea e nazionale, di carattere primario e secondario, concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, dell’offerta al pubblico di prodotti finanziari, della distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e, comunque quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito, la “**MiFID 2**”) e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito, “**MIFIR**”) e la relativa regolamentazione di attuazione, la Direttiva 2016/97/UE (di seguito, “**IDD**”**)** e la relativa regolamentazione di attuazione, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “**TUF**”) e successive modifiche e integrazioni, i regolamenti Consob e Banca d’Italia di attuazione, nonché il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, il “**TUB**”) e la relativa regolamentazione di attuazione; la normativa di carattere primario e secondario in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, e i relativi provvedimenti di attuazione; la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) del 27 aprile 2016 n. 679 (di seguito, il “**GDPR**”) e al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni);
2. il Cliente ha esaminato, compreso e accettato i termini del presente contratto e, in tempo utile prima della sottoscrizione di quest’ultimo, ha ricevuto, letto e compreso ([[2]](#footnote-2)): il documento contenente informazioni sulla [*Banca / SIM*] e i suoi servizi, sui sistemi di indennizzo degli investitori [*e di garanzia dei depositi*] cui aderisce la [*Banca / SIM*], sulla natura e sui rischi degli investimenti in strumenti e prodotti finanziari, sulla classificazione della clientela, sulla politica di gestione dei conflitti di interesse, sull’integrazione dei rischi di sostenibilità e sugli impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, sul trattamento dei reclami; sulle principali regole di comportamento dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (di seguito, i “**Consulenti Finanziari**”); l’Allegato 1, che descrive i costi e gli oneri associati al servizio di consulenza in materia di investimenti, nonché le informazioni circa gli incentivi eventualmente ricevuti o corrisposti dalla Banca / SIM; l’Allegato 2, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali;
3. gli aggiornamenti, se rilevanti, delle informazioni sull’impresa di investimento e i suoi servizi, sulla natura e sui rischi degli investimenti in strumenti e prodotti finanziari, sulla politica seguita per la gestione dei conflitti di interesse, sull’integrazione dei rischi di sostenibilità e sugli impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, sul trattamento dei reclami, nonché le informazioni circa gli incentivi ricevuti o corrisposti dalla [*Banca / SIM*], ove dovuti, verranno consegnati in formato elettronico, [*a mezzo e-mail all’indirizzo indicato in anagrafica; tramite messa a disposizione sull’area riservata del sito della Banca / SIM*]. Il Cliente ha in ogni caso la possibilità di richiedere, mediante la compilazione di apposito modulo messo a disposizione dalla [*Banca / SIM*], che le suddette informazioni gli vengano fornite, a titolo gratuito, su supporto cartaceo.
4. il Cliente ha ricevuto e compilato, prima della conclusione del presente contratto, il questionario per la valutazione della propria conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la propria situazione finanziaria, ivi compresa la propria capacità di sostenere le perdite, e i propri obiettivi di investimento, ivi compresa la propria tolleranza al rischio e le sue eventuali preferenze di sostenibilità (di seguito, il “**Questionario**”);
5. il Cliente ha compreso lo scopo della valutazione di adeguatezza ed è a conoscenza del fatto che la raccolta delle informazioni tramite il Questionario è finalizzata all’acquisizione, da parte della [*Banca / SIM*], di una piena conoscenza delle sue caratteristiche, dei suoi bisogni e della sua tolleranza al rischio tali da consentire la cura del suo miglior interesse;
6. il Cliente è stato debitamente informato, prima della conclusione del contratto, della correlazione esistente tra il rendimento atteso e la rischiosità di un investimento in prodotti e strumenti finanziari, tale per cui a un rendimento più alto corrisponde una maggiore esposizione al rischio di subire perdite;
7. sulla base delle informazioni fornitegli, la [*Banca* / *SIM*] ha classificato il Cliente come “cliente al dettaglio”;
8. in caso di conclusione del presente contratto a distanza e qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l’efficacia del contratto è sospesa per un periodo di quattordici giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal contratto, senza spese e penalità e senza giustificarne il motivo, inviando una comunicazione scritta alla [*Banca* / *SIM*] mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante posta elettronica, purché confermata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive;
9. tutte le comunicazioni in corso di rapporto per le quali la Normativa di Riferimento impone il supporto durevole verranno consegnate, salva diversa ed espressa richiesta del Cliente, in formato elettronico, [*a mezzo e-mail all’indirizzo indicato in anagrafica; tramite messa a disposizione sull’area riservata del sito della Banca / SIM*]. Il Cliente ha in ogni caso la possibilità di richiedere, mediante la compilazione di apposito modulo messo a disposizione dalla [*Banca / SIM*], che le suddette informazioni gli vengano fornite, a titolo gratuito, su supporto cartaceo

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

il Cliente conferisce alla [Banca / SIM] l’incarico di prestare in suo favore il servizio di consulenza in materia di investimenti, come definito dall’art. 1, comma 5-septies, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come di volta in volta modificato e integrato (di seguito, il “**Servizio**”), nei termini e alle condizioni che seguono.

**1. Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati indicati alla lettera b) delle premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**2. Rischi delle operazioni**

Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti e prodotti finanziari di cui al documento informativo ricevuto in tempo utile prima della sottoscrizione del contratto, essendo consapevole che ogni operazione è da lui compiuta autonomamente, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato di quanto segue:

a) le obbligazioni assunte dalla [*Banca / SIM*] sono obbligazioni di mezzi e non di risultato: pertanto, attraverso le raccomandazioni personalizzate, il Cliente non avrà la certezza del buon esito dei propri investimenti;

b) con riferimento alle operazioni aventi a oggetto strumenti e prodotti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di OICR, tali investimenti possono comportare il rischio di determinare per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità̀ di interessi in acquisto e in vendita.

**3. Identificazione del Cliente**

All’atto della sottoscrizione del contratto il Cliente è tenuto a fornire alla [*Banca / SIM*] i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo in conformità della Normativa di Riferimento e delle vigenti disposizioni di legge, previo rilascio di apposita procura speciale. Il Cliente potrà indicare soggetti autorizzati a rappresentarlo anche nel corso del rapporto con la [*Banca / SIM*]; in tali casi la comunicazione dei dati identificativi degli stessi alla [*Banca / SIM*] avverrà al momento della designazione.

**4. Oggetto del contratto**

4.1 Nella prestazione del Servizio, la [*Banca / SIM*] fornisce al Cliente, in via continuativa, dietro sua richiesta o di propria iniziativa, raccomandazioni personalizzate aventi a oggetto operazioni su strumenti e prodotti finanziari.

4.2 In particolare, il Servizio consisterà [*scegliere opzioni in base alle specifiche caratteristiche del servizio che* la [*Banca / SIM*] *intende prestare*]:

1. nella ricostruzione e aggregazione del patrimonio del Cliente (di seguito, il “Portafoglio”), composto dagli strumenti e prodotti finanziari e dalla liquidità detenuti dal Cliente presso la [*Banca / SIM*] o presso altri intermediari;
2. nell’esame e nella valorizzazione delle caratteristiche del Cliente, sulla base delle informazioni fornite con la compilazione del Questionario;
3. nell’analisi del Portafoglio e nell’elaborazione di un portafoglio modello, adeguato al Cliente, con prestazione di raccomandazioni personalizzate mirate ad allineare il Portafoglio al portafoglio modello;
4. nel monitoraggio continuativo del Portafoglio, con analisi dei rendimenti dei singoli *asset* e suggerimento di interventi correttivi;
5. nella valutazione periodica dell’adeguatezza, secondo le modalità di cui al successivo art. 12 del contratto.

**5. Modalità di svolgimento del servizio**

5.1 La [*Banca / SIM*] fornirà le raccomandazioni personalizzate con la diligenza professionale prevista dall’art. 1176, secondo comma, c.c. con trasparenza e nell’interesse del Cliente.

5.2 Il Servizio prestato dalla [*Banca / SIM*] si configura come consulenza [*scegliere opzioni in base alle specifiche caratteristiche del servizio che* la [*Banca / SIM*] *intende prestare*] ([[3]](#footnote-3)3):

- indipendente, in quanto, nel prestare raccomandazioni personalizzate alla Clientela, la [*Banca / SIM*] a) valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti, non limitandosi agli strumenti finanziari emessi o forniti dalla [*Banca / SIM*] stessa o da altre entità che hanno con essa stretti legami o rapporti di natura legale o economica; b) non accetta né trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi in relazione alla prestazione del Servizio; c) comunica al Cliente i benefici non monetari di entità minima, la cui percezione è ammessa quando gli stessi possano migliorare la qualità del Servizio e, per loro natura, non siano tali da pregiudicare il rispetto da parte della [*Banca / SIM*] di agire nel migliore interesse del Cliente;

- non indipendente, in quanto, nel prestare raccomandazioni personalizzate alla Clientela, la [*Banca / SIM*] a) valuta una gamma più ristretta di strumenti finanziari disponibili sul mercato, potendo anche limitarsi agli strumenti finanziari emessi o forniti dalla [*Banca / SIM*] stessa o da altre entità che hanno con essa stretti legami o rapporti di natura legale o economica; b) possono accettare e trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi in relazione alla prestazione del Servizio.

5.3 Al fine di consentire alla [*Banca / SIM*] la corretta prestazione del Servizio, come descritto all’art. 4, e, in particolare, di procedere a una corretta ricostruzione del Portafoglio e al monitoraggio nel tempo della sua evoluzione, il Cliente si impegna a fornire alla [*Banca / SIM*] informazioni aggiornate e dettagliate circa la composizione del Portafoglio, che includano anche i dettagli delle operazioni concluse. Le informazioni dovranno essere inviate:

* al momento della conclusione del contratto;
* entro sette giorni dall’esecuzione di un’operazione di investimento o disinvestimento a valere sul Portafoglio;
* in occasione della revisione periodica del Portafoglio di cui all’art. 5.4 e di ogni incontro con la [*Banca / SIM*];
* su richiesta della [*Banca / SIM*].

5.4 La [*Banca / SIM*] potrà fornire raccomandazioni personalizzate al Cliente anche di propria iniziativa, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o su richiesta del Cliente stesso, qualora questi senta l’esigenza di ricevere un consiglio di investimento, mantenimento o disinvestimento relativo al Portafoglio.

5.5 Il Cliente sarà libero di non avvalersi della [*Banca / SIM*] al fine di dare corso alle operazioni di investimento/disinvestimento consigliate in esecuzione del presente contratto.

5.6 Resta inteso che le raccomandazioni personalizzate possono perdere repentinamente la propria validità dal punto di vista della loro convenienza e della loro adeguatezza per il Cliente a seguito di avvenimenti congiunturali e di mercato ([[4]](#footnote-4)4). Pertanto, l’intempestiva esecuzione da parte del Cliente degli ordini relativi o della esecuzione degli investimenti non potrà in alcun modo essere imputata alla [*Banca / SIM*].

5.7 La [*Banca / SIM*] non avrà l’obbligo di verificare se, per effetto dell’esecuzione delle raccomandazioni personalizzate fornite ai sensi del presente contratto, siano acquisite dal Cliente (o raggiunte in seguito) partecipazioni societarie in relazione alle quali vi siano obblighi di comunicazione a organi di vigilanza di qualsiasi natura, né ove gli obblighi di comunicazione per il Cliente sorgano per effetto di successiva variazione in aumento o in diminuzione delle partecipazioni per le quali sia stata effettuata la comunicazione di cui sopra.

**6. Perimetro delle raccomandazioni personalizzate**

6.1 Le raccomandazioni personalizzate di investimento fornite dalla Banca al Cliente in esecuzione del Servizio possono avere ad oggetto i seguenti prodotti finanziari: [*fornire alla Clientela indicazione della gamma di prodotti finanziari che potrebbero essere raccomandati e indicare l’eventuale rapporto della Banca / SIM con gli emittenti o fornitori dei prodotti stessi*].

6.2 La puntuale descrizione dei tipi di prodotti finanziari considerati e dei fornitori analizzati per ciascun tipo di prodotto nell’ambito del Servizio [*nonché le ragioni per cui il Servizio soddisfa le condizioni applicabili alla fornitura di consulenza su base indipendente e i fattori presi in considerazione nella selezione dei prodotti finanziari rientranti nel perimetro delle raccomandazioni personalizzate (quali i rischi, i costi e la complessità dei prodotti)*]([[5]](#footnote-5)5) è disponibile sul sito internet della [*Banca / SIM*].

**7. Conflitti di interesse**

7.1 La [*Banca / SIM*] adotta, conformemente a quanto previsto dalla politica di gestione dei conflitti di interesse (la cui sintesi è stata illustrata e consegnata al Cliente prima della conclusione del contratto), ogni misura idonea a identificare e prevenire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la [Banca / SIM], inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e il Cliente o tra il Cliente e altri clienti della [Banca / SIM] al momento della prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, al fine di evitare che tali conflitti di interesse incidano negativamente sul Cliente.

Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la [Banca / SIM] fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.

7.2 La [*Banca / SIM*], ove le misure adottate ai sensi del precedente art. 6.1 non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di danneggiare gli interessi del Cliente, informerà chiaramente su supporto durevole il Cliente della natura generale e/o delle fonti dei potenziali conflitti di interesse derivanti dalle raccomandazioni fornite, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché il Cliente possa assumere una decisione di investimento informata.

7.3 Ove il Cliente intenda ricevere le raccomandazioni personalizzate telefonicamente, la [*Banca / SIM*] fornirà al Cliente l’informativa sul conflitto di interessi telefonicamente. Tale informativa dovrà risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto durevole.

**8. Compensi, spese e incentivi**

8.1 Il compenso per la prestazione del Servizio che il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla [*Banca / SIM*] è dettagliatamente specificato nell’Allegato 1. In tale Allegato 1 sono contenute le informazioni, espresse in forma aggregata, previste dalla Normativa di Riferimento, in materia di costi e oneri nonché quelle riguardanti l’esistenza, la natura, l’importo o il metodo di calcolo [*completare la frase a seconda della natura indipendente o non indipendente della consulenza prestata*]:

- [*in caso di consulenza indipendente*] degli eventuali benefici non monetari di minore entità accettabili ai sensi della Normativa di Riferimento e l’effetto dei costi sulla redditività dei Prodotti Finanziari. È facoltà del Cliente chiedere ulteriori dettagli.

- [*in caso di consulenza non indipendente*] degli eventuali incentivi di natura monetaria e non monetaria pagati o forniti da parte del Cliente o da parte di terzi secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento e l’effetto dei costi sulla redditività dei Prodotti Finanziari. È facoltà del Cliente chiedere ulteriori dettagli.

8.2 [*Nella prestazione del Servizio, la [Banca / SIM] non accetta né trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi. Nel rendiconto di cui al successivo comma 6 del presente articolo, la Banca specificherà gli eventuali incentivi ricevuti e immediatamente retrocessi al Cliente e gli eventuali benefici non monetari di entità minima legittimamente ricevuti ai sensi della Normativa di Riferimento*] ([[6]](#footnote-6)7).

8.3 [*Nella prestazione del Servizio, la [Banca / SIM]* *può percepire o versare compensi e/o commissioni ovvero fornire o ricevere benefici non monetari con l’adozione di soluzioni idonee a i) garantire che tali compensi, commissioni e/o benefici abbiano lo scopo di accrescere la qualità del Servizio e ii) evitare che tali compensi, commissioni e/o benefici pregiudichino il dovere dell’impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale, nel migliore interesse del Cliente. Nel rendiconto di cui al successivo comma 6 del presente articolo, la Banca specificherà gli eventuali incentivi ricevuti*] ([[7]](#footnote-7)8)*.*

8.4 Il Cliente sarà tenuto a corrispondere anche le spese documentate. Il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso alla [*Banca / SIM*] di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento del Servizio.

8.5 È fatto divieto al Cliente di consegnare ai Consulenti Finanziari, di cui la [*Banca / SIM*] o altro intermediario eventualmente si avvalgano, denaro contante o mezzi di pagamento che non siano intestati o girati alla [*Banca / SIM*], muniti della clausola di non trasferibilità. In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.

8.6 Al termine di ciascuna anno solare, la [*Banca / SIM*] invierà al Cliente su supporto durevole le informazioni, espresse in forma aggregata, previste dalla Normativa di Riferimento, in merito ai costi e agli oneri del Servizio prestato e dei Prodotti Finanziari oggetto di raccomandazione, ivi inclusi gli eventuali incentivi, nonché agli effetti dei costi sulla redditività dei Prodotti Finanziari. Il Cliente può chiedere ulteriori dettagli.

**9. Cointestazione**

9.1 Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni potranno essere fatte dalla [*Banca / SIM*] a uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.

9.2 Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile, anche se riferiti a istruzioni impartite soltanto da uno di essi.

9.3 Se non è pattuito diversamente, si presume che il rapporto sia a firma disgiunta. In tal caso, ciascuno dei cointestatari singolarmente può ricevere o richiedere la prestazione del Servizio con piena liberazione della [*Banca / SIM*] anche nei confronti degli altri cointestatari. L’estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

9.4 Il contratto è concluso con più persone in via congiunta solo se espressamente richiesto dai clienti. Quando il contratto è intestato congiuntamente a più persone, esse potranno ricevere e richiedere la prestazione del Servizio solo congiuntamente.

9.5 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conserva il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato e gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti a esercitarlo tutti insieme, fino a che perduri la comunione ereditaria.

9.6 Nei casi di cui al precedente comma, la [*Banca / SIM*] deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata A/R.

9.7 In caso di morte del Cliente, ovvero di morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari del rapporto di cui al presente contratto, le opposizioni di cui sopra, così come gli eventuali atti di disposizione compiuti dopo il verificarsi degli eventi medesimi, non saranno opponibili alla [*Banca / SIM*], finché a questa non sia stata comunicata, a mezzo lettera raccomandata A/R, notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari.

**10. Adeguatezza**

10.1 La [*Banca / SIM*] fornisce raccomandazioni in relazione a operazioni di investimento o disinvestimento che, se eseguite, consentono l’adeguatezza del Portafoglio rispetto al profilo del Cliente, come ricostruito sulla base delle sue risposte al Questionario sulla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, nonché sulla sua situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento, incluse le sue eventuali preferenze di sostenibilità, sottopostogli prima della conclusione del presente contratto e in occasione di eventuali successivi aggiornamenti.

10.2 In caso di rapporti cointestati, la valutazione di adeguatezza sarà condotta, salvo diverso accordo tra le parti, prendendo come riferimento: (i) per quanto riguarda la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, sia in caso di operatività a firma disgiunta sia in caso di operatività a firma congiunta,il cointestatario dotato del minore livello di conoscenza ed esperienza;(ii) per quanto riguarda la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, il cointestatario dotato della peggiore situazione finanziaria e il cointestatario con gli obiettivi di investimento più conservativi. Per quanto concerne specificamente le eventuali preferenze di sostenibilità, verrà preso a riferimento il cointestatario che ha espresso una maggiore sensibilità sui temi ambientali, sociali e di governance. Qualora i cointestatari abbiano indicato principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità diversi tra loro, la [*Banca / SIM*] potrà prenderne in considerazione anche solo uno in occasione della valutazione di adeguatezza ([[8]](#footnote-8)9).

10.3 Il Cliente si impegna a fornire alla [*Banca / SIM*] informazioni sul proprio profilo veritiere e aggiornate e a informare la [*Banca / SIM*] tempestivamente in caso di variazioni, anche al fine di consentire l’aggiornamento del profilo di rischio. Il Cliente si assume la responsabilità in merito al contenuto delle informazioni fornite.

10.4 Il Cliente prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire anche solo alcune delle informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l’impossibilità per la [*Banca / SIM*] di prestare il Servizio.

10.5 In caso di rapporti intestati a persone giuridiche, la valutazione di adeguatezza sarà condotta, salvo diverso accordo tra le parti, prendendo come riferimento: (i) per quanto riguarda la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, il legale rappresentante e/o il soggetto munito di specifici e idonei poteri, dimostrati in via documentale, a richiedere le raccomandazioni di cui al Contratto; (ii) per quanto riguarda la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, la persona giuridica, sulla base delle informazioni fornite dal suo legale rappresentante.

**11. Report di adeguatezza**

11.1 A fronte dell’elaborazione di ciascuna raccomandazione personalizzata, la [*Banca / SIM*] presenta al Cliente, su supporto durevole, una relazione datata e numerata che comprende una descrizione generale del Servizio prestato e delle ragioni per cui la raccomandazione fornita sia adeguata per il Cliente e risponda agli obiettivi di investimento, incluse le preferenze di sostenibilità, e alle circostanze personali del medesimo, in riferimento alla durata dell’investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del Cliente, alla sua propensione al rischio e alla sua capacità di sostenere le perdite. Nel documento è indicata altresì l’adeguatezza del Portafoglio del Cliente rispetto al profilo di rischio di quest’ultimo, con riferimento sia alla situazione dello stesso nel momento in cui è stata formulata la raccomandazione, sia alla sua nuova composizione nell’ipotesi di esecuzione immediata di tutte le operazioni raccomandate. Per ciascuna operazione sono riportate le informazioni relative alla sua natura, al Prodotto/Strumento Finanziario o al servizio oggetto della stessa e vengono evidenziati eventuali condizioni/vincoli cui attenersi in fase di conclusione delle medesime. Sono inoltre fornite indicazioni in forma aggregata in merito a costi, oneri e incentivi connessi tanto al Prodotto Finanziario raccomandato, quanto al Servizio prestato, nel rispetto della Normativa di Riferimento.

**[*12. Valutazione periodica di adeguatezza***

*12.1 La [Banca / SIM] valuta l’adeguatezza nel tempo delle raccomandazioni effettuate e invia al Cliente, con cadenza annuale, salva diversa richiesta del Cliente, su supporto durevole, un rendiconto circa l’adeguatezza delle raccomandazioni fornite e del portafoglio rispetto al profilo del Cliente stesso*] ([[9]](#footnote-9)11).

**13. Durata del contratto, recesso e risoluzione**

13.1 Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte potrà recedere con preavviso scritto di almeno [7/15] giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione via raccomandata A.R., decorso il termine di preavviso.

13.2 La [*Banca / SIM*] potrà risolvere il presente accordo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata al Cliente con lettera raccomandata A.R. o per PEC, in caso di inadempimento da parte del Cliente agli obblighi di pagamento alla [*Banca / SIM*] delle commissioni e delle spese dovute.

**14. Computo dei termini**

14.1 Tutti i termini previsti nel presente contratto si computeranno tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.

**15. Comunicazioni tra le parti**

15.1 Fatto salvo quanto previsto in altri articoli del presente contratto, le comunicazioni di ogni tipo tra le parti ai sensi del presente contratto, diverse dalle comunicazioni dalla Banca al Cliente per le quali la Normativa di Riferimento impone il supporto durevole, saranno effettuate, se non diversamente disposto dal presente contratto, via posta elettronica all’indirizzo fornito in anagrafica o successivamente modificato.

15.2 Il Cliente riconosce che il recapito riportato in anagrafica costituisce elezione di domicilio ai sensi dell’art. 47 c.c. Pertanto, ogni comunicazione o notifica dalla [*Banca / SIM*] al Cliente, comprese quelle previste dalla Normativa di Riferimento, saranno validamente eseguite al Cliente presso tale indirizzo. Le eventuali successive modifiche di recapiti di corrispondenza dovranno essere notificate all’altra Parte mediante comunicazione scritta.

**16. Modifiche contrattuali**

16.1 La [*Banca / SIM*] ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo e in qualsiasi momento, le norme che regolano il presente contratto e le relative condizioni economiche, previa comunicazione scritta al Cliente, effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per PEC, con preavviso non inferiore a [15 / 30] giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal contratto, senza spese e penalità, inviando una comunicazione scritta alla [*Banca / SIM*].

16.2 Le parti concordano che saranno automaticamente recepite nel contratto, senza necessità del ricorso alla procedura prevista dall’art. 16.1, le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento *pro tempore* vigente.

**17. Legge applicabile**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

**18. Reclami, sistemi di risoluzione alternativi delle controversie e foro competente**

18.1 Per eventuali contestazioni in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto, il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della [Banca / SIM], tramite raccomandata a.r. o in via informatica all’indirizzo e-mail [•], o PEC [•]. La [*Banca / SIM*] tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l’esito finale dello stesso e le sue determinazioni nel termine di 60 giorni.

18.2 Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto ovvero non abbia ricevuto riscontro entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria potrà rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). L’ACF conosce delle controversie, fra investitori e intermediari, relative alla violazione da parte di quest’ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo sino a euro cinquecentomila (500.000) e assolve la condizione di procedibilità di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Le informazioni riguardanti l’Arbitro sono disponibili sul sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it). In alternativa, prima di adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria, il Cliente deve effettuare il tentativo di mediazione, previsto come obbligatorio e a pena di improcedibilità, presso qualsiasi organismo accreditato dal Ministero della giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione di cui all’art. 16 del d.gs. 4 marzo 2010, n. 28.

18.3 Fatto salvo quanto sopra e ferme restando le previsioni della vigente normativa per il caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Foro competente per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della [*Banca / SIM*].

[Luogo, data]

Il Cliente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome:

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole che precedono e di approvare specificamente le seguenti:

Art. 2 (rischi delle operazioni)

Artt. 5.6, 5.7, 10.3 (limitazione di responsabilità)

Art. 9 (cointestazione)

Art. 13 (durata del contratto, recesso e risoluzione)

Art. 16 (modifiche contrattuali)

Art. 18.3 (foro competente)

[Luogo, data]

Il Cliente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome:

1. Si presuppone la conclusione del contratto mediante scambio di proposta e accettazione, che comporta che l’intermediario accetti (per iscritto) la proposta del cliente e gliela invii o consegni. Il contratto si considera concluso, in tale eventualità, quando il cliente ha notizia dell’accettazione della [*Banca / SIM*]. È ovviamente possibile, in sede di personalizzazione del contratto, prevedere altre modalità di conclusione, nel rispetto dell’art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 La modalità di trasmissione delle informazioni precontrattuali non devono essere disciplinate nel contratto (che logicamente è successivo). Sarebbe opportuno prevederle, invece, in un modulo a parte nel quale il cliente, in sede precontrattuale, esprime la propria preferenza circa le modalità di trasmissione di tali informazioni e dà atto di averle ricevute. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Quando a uno stesso Cliente è offerta o fornita consulenza su base sia indipendente che non indipendente, la [*Banca / SIM*] spiega l’ambito di entrambi i servizi per consentire agli investitori di comprendere le differenze tra l’uno e l’altro. In tale ipotesi, la [*Banca / SIM*] non si presenta al Cliente come consulente in materia di investimenti indipendente per l’attività complessiva. Nelle comunicazioni con i Clienti, le imprese non danno risalto in modo indebito ai loro servizi di consulenza in materia di investimenti indipendentemente rispetto ai servizi di investimento forniti su base non indipendente. [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 Nelle singole raccomandazioni, dovrà essere precisata la “scadenza” del consiglio fornito. [↑](#footnote-ref-4)
5. 5 Tali indicazioni sono necessarie solo ove la [Banca / SIM] presti un servizio di consulenza in materia di investimenti di natura indipendente. In tale ipotesi, inoltre, qualora la [Banca / SIM] offra sia prodotti finanziari di propria emissione (o comunque emessi o forniti da entità che hanno con essa stretti legami o rapporti di natura giuridica o economica), sia prodotti finanziari emessi o forniti da soggetti terzi che non intrattengano con essa tali legami o rapporti, la [Banca / SIM] tiene distinta, per ciascun tipo di strumento finanziario, la gamma degli strumenti emessi o forniti da entità che non hanno alcun legame con essa. [↑](#footnote-ref-5)
6. 7 Da inserire solo nel caso in cui la [Banca / SIM] presti un servizio di consulenza di natura indipendente. [↑](#footnote-ref-6)
7. 8 Da inserire solo nel caso in cui la [Banca / SIM] presti un servizio di consulenza di natura non indipendente. [↑](#footnote-ref-7)
8. 9 Per ulteriori opzioni, ugualmente consentite a livello regolamentare, si vedano gli Orientamenti ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza.. [↑](#footnote-ref-8)
9. 11 La [Banca / SIM] sceglie discrezionalmente se fornire la valutazione periodica di adeguatezza dei prodotti finanziari raccomandati. [↑](#footnote-ref-9)